



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	[ID_VIP: 1731] Variazione programma di lavori relativa alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "B.C17.TO" - Progetto "BONACCIA NW". Decreto VIA n. 222 del 9 settembre 2014
<i>Procedimento</i>	Verifica di ottemperanza alla prescrizione: A.18 (periodo: gennaio - giugno 2016)
<i>ID Fascicolo</i>	3504
<i>Proponente</i>	Eni S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2527 del 20 ottobre 2017

**VISTO** il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTI** gli artt. 28 e 29 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;

**VISTO** l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il decreto di compatibilità ambientale n. 222 del 9 settembre 2014, dall’esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, per il progetto “*Variazione programma di lavori relativa alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi “B.C17.TO” - Progetto “BONACCLA NW”*” presentato dalla società Eni. S.p.A.;

**VISTA** in particolare la prescrizione A.18) del citato decreto, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Ministero dell’ambiente e del territorio e del mare, che, con riferimento al Piano di monitoraggio delle componenti atmosfera, acque, sedimenti marini e organismi di cui alla prescrizione A.16 del medesimo decreto, prevede che “*i risultati dei monitoraggi dovranno rimanere a disposizione degli Enti ed essere trasmessi al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Marche e ARPA Marche con cadenza semestrale*”;

**VISTA** la nota prot. 1084/DICS del 29 novembre 2016, acquisita al prot. 29669/DVA del 7 dicembre 2016, con la quale la società Eni S.p.A. ha trasmesso la documentazione relativa al periodo gennaio-giugno 2016 ai fini dell’ottemperanza alla sopra detta prescrizione di cui al decreto di compatibilità ambientale n. 222 del 9 settembre 2014;

**VISTA** la nota prot. 30589/DVA del 20 dicembre 2016 con la quale è stato chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS di esprimere un parere in merito a detta documentazione e, ai fini di una complessiva semplificazione dell’azione amministrativa, in merito all’opportunità di prevedere l’invio dei risultati dei monitoraggi di cui trattasi con cadenza annuale;

**ACQUISITO** il parere positivo della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2527 del 20 ottobre 2017, costituito da 14 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che nel citato parere la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che:

- “*dal confronto tra i dati dei survey condotti nel 1° semestre della campagna di monitoraggio, eseguita durante la fase di produzione (gennaio – giugno 2016), non sono emerse particolari variazioni di rilievo;*
- *nel periodo di osservazione in tutta l’area esaminata non è stato evidenziato alcun fenomeno significativo di contaminazione ambientale, in relazione alla presenza di Bonaccia NW e della sea line collegante le piattaforme Bonaccia NW e Bonaccia, fatta eccezione per il solo aumento di bario nei sedimenti presso Bonaccia NW e del*

*bioaccumulo di cadmio e mercurio solo negli organismi testati sul sedimento proveniente dal sito posizionato sul sea-line e dal sito posto a 60 m a NW della piattaforma che, pertanto, necessitano nel tempo di una particolare sorveglianza;*

- *al fine di una complessiva semplificazione dell'azione amministrativa, non si ravvisano motivi ostativi a trasmettere gli esiti dei monitoraggi agli Enti indicati con cadenza annuale, fermo restando che tali monitoraggi dovranno in ogni caso essere effettuati in coerenza con il relativo piano;”*

## **DETERMINA**

**Pottemperanza alla prescrizione A.18 del decreto di compatibilità ambientale n. 222 del 9 settembre 2014 relativamente al periodo gennaio – giugno 2016, fatti salvi i successivi monitoraggi da effettuarsi in base al Piano di monitoraggio e da trasmettere annualmente agli enti indicati in prescrizione.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)